Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da SOLVER SRL - 06003540967

informativa fiscale
ISSN 2612-2987

SEAC

Direttore responsabile Giovanni Bort

INFORMATIVA N. 143 – 14 MAGGIO 2020

INFORMATIVA FISCALE

SETTORE **AGEVOLAZIONI**

RIVISTO IL "BONUS PUBBLICITÀ" PER IL 2020

RIFERIMENTI

- **Art. 57-bis, DL n. 50/2017**
- **Art. 98, comma 1, DL n. 18/2020**
- **DPCM n. 90/2018**
- **Provvedimento Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria 31.7.2018**

IN SINTESI

Il c.d. "Decreto Cura Italia" ha introdotto specifiche misure di sostegno economico per famiglie / lavoratori / imprese connesse all'emergenza COVID-19.

Tra le novità introdotte, sono state apportate significative modifiche al c.d. "Bonus pubblicità".

In particolare, per il 2020, è previsto che:

- *l'agevolazione è concessa nella misura del 30% degli investimenti effettuati;*
- *la relativa "Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta", contenente i dati degli investimenti effettuati / da effettuare (a carattere "prenotativo") va presentata dall'1.9 al 30.9.2020.*

Merita evidenziare che nel c.d. "Decreto Rilancio", di prossima emanazione, è previsto l'aumento del bonus in esame nella misura del 50% degli investimenti effettuati.

SERVIZI COLLEGATI
settimana professionale
SOfisco SCHEDE OPERATIVE
il notiziario

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da SOLVER SRL - 06003540967

L'art. 57-bis, DL n. 50/2017 ha introdotto uno specifico credito d'imposta connesso con le "campagne pubblicitarie" poste in essere da imprese / lavoratori autonomi in un determinato periodo.

Successivamente, con:

- l'art. 4, DL n. 148/2017, c.d. "Collegato alla Finanziaria 2018", tale agevolazione è stata estesa:
  - agli enti non commerciali;
  - alle campagne pubblicitarie sostenute sulla stampa (quotidiana e periodica) "on line";
- il DPCM n. 90/2018, sono state previste le disposizioni attuative in merito all'agevolazione in esame;
- il Provvedimento 31.7.2018 del Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, è stato approvato il modello utilizzabile per beneficiare del credito d'imposta in esame (Informativa SEAC 3.8.2018, n. 238);
- la Risoluzione 8.4.2019, n. 41/E, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il relativo codice tributo.

Recentemente, con il DL n. 18/2020, c.d. "Decreto Cura Italia", l'agevolazione in esame ha subito delle importanti modifiche al fine di sostenere ulteriormente il comparto dell'editoria / emittenza radiofonica e televisiva locale in seguito all'emergenza epidemiologica COVID-19.

In particolare, l'art. 98, comma 1 del citato Decreto ha introdotto il comma 1-ter al citato art. 57-bis, il quale, **per il 2020**, prevede che:

- il c.d. "Bonus pubblicità" è concesso nella **misura unica del 30% degli investimenti effettuati** (anziché del 75% degli investimenti incrementali);
- la relativa *"Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta"*, contenente i dati relativi agli investimenti effettuati / da effettuare (a carattere "prenotativo") va **presentata dall'1.9 al 30.9.2020** (anziché dall'1.3 al 31.3.2020).

Merita evidenziare che nel c.d. "Decreto Rilancio", di prossima emanazione, è previsto, con la modifica del citato comma 1-ter, l'aumento dell'agevolazione in esame al **50% degli investimenti effettuati**.

SOGGETTI BENEFICIARI

Il c.d. "Bonus pubblicità" è riconosciuto ai seguenti soggetti:

- **imprese** / **enti non commerciali**;
- **lavoratori autonomi**;

a prescindere dalla forma giuridica / dimensione aziendale / regime contabile / iscrizione ad un Albo professionale.

INVESTIMENTI AGEVOLABILI

L'agevolazione in esame riguarda le spese per l'acquisto di spazi pubblicitari / inserzioni commerciali effettuate tramite:

- **stampa periodica** / **quotidiana** (nazionale o locale) anche "on line";
- **emittenti televisive** / **radiofoniche locali** (analogiche o digitali).

Si rammenta che, al fine dell'agevolazione:

- le emittenti radiofoniche / televisive locali devono essere iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione ex art. 1, comma 6, lett. a), n. 5), Legge n. 249/97;
- i giornali devono essere iscritti presso il competente Tribunale / Registro degli operatori di comunicazione ed avere un direttore responsabile.

NB Come chiarito dal Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria sono ammissibili all'agevolazione in esame anche gli investimenti pubblicitari effettuati sul sito web di un'agenzia di stampa se rispetta le predette condizioni.

RIPRODUZIONE VIETATA

Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da SOLVER SRL - 06003540967

Merita evidenziare che:

- l'ammontare delle spese agevolabili va individuato in base al principio di competenza ex art. 109, TUIR. L'effettivo sostenimento delle spese va attestato da un soggetto abilitato al rilascio del visto di conformità delle dichiarazioni ovvero da un Revisore legale dei conti;
- le spese per l'acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie / costi di intermediazione / ogni altra spesa diversa dall'acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connesso.

SPESE ESCLUSE

Risultano **escluse** le spese sostenute per l'acquisto di spazi destinati ai seguenti servizi particolari:

- **televendite** di beni / servizi di qualunque tipologia;
- **servizi di pronostici** / **giochi** / **scommesse** con vincite di denaro;
- **servizi di messaggeria vocale** / **chat-line** con servizi a sovraprezzo.

CONDIZIONI E MISURA DELL'AGEVOLAZIONE

Per accedere all'agevolazione in esame, come disposto dal comma 1 del citato art. 57-bis, è necessaria la sussistenza di un "**investimento incrementale**", ossia che il valore complessivo dell'investimento effettuato sia superiore almeno dell'1% di quello sugli *"stessi mezzi di informazione"* dell'anno precedente. Sul punto, come specificato dal Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria nella Nota aggiornata al 24.7.2018,

*"per «stessi mezzi di informazione» si intendono, ovviamente, non le singole testate giornalistiche o radiotelevisive, bensì il **tipo di canale informativo**: stampa, da una parte, emittenti radiofoniche e televisive, dall'altra".*

Pertanto, la necessità di dover realizzare un "investimento incrementale" comporta l'esclusione dal bonus dei soggetti che non hanno sostenuto nell'anno precedente alcuna spesa pubblicitaria.

Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati.

CONDIZIONI PER IL 2020

Come sopra accennato, con l'introduzione del comma 1-ter del citato art. 57-bis da parte del c.d. "Decreto Cura Italia", **per il 2020**, l'agevolazione in esame è riconosciuta *"alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti"* **nella misura del 30% dell'importo degli investimenti effettuati**.

Pertanto, il credito d'imposta in esame è parametrato sull'**intero ammontare investito** in "campagne pubblicitarie", anziché sul valore incrementale rispetto all'investimento effettuato nell'anno precedente come previsto "a regime".

Novità c.d. "Decreto Rilancio"

Come sopra accennato, con la modifica del citato comma 1-ter prevista dal c.d. "Decreto Rilancio", di prossima emanazione, l'agevolazione in esame, concessa *"ai medesimi soggetti"*, è aumentata al **50% degli investimenti effettuati**.

Pertanto, alla luce del quadro normativo sopra esposto, il c.d. "Bonus pubblicità" può essere schematizzato come segue.

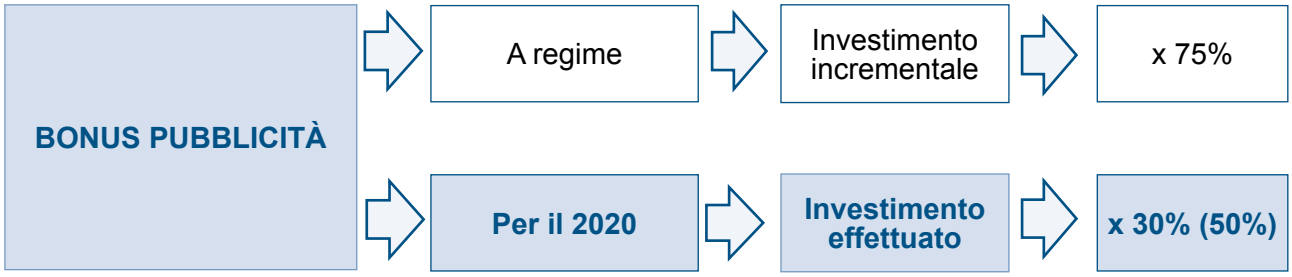

RIPRODUZIONE VIETATA

Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da

MODALITÀ DI ACCESSO AL CREDITO D'IMPOSTA

Come disposto dall'art. 1 del citato Provvedimento 31.7.2018, per poter beneficiare dell'agevolazione in esame il soggetto interessato deve presentare:

- **dall'1.3 al 31.3 di ciascun anno** la "***Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta***", contenente i dati relativi agli investimenti effettuati / da effettuare nell'anno, a carattere "prenotativo";
- **dall'1.1 al 31.1 di ciascun anno** la "***Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati***", con la quale dichiarare l'effettiva realizzazione degli investimenti indicati nella Comunicazione "prenotativa" precedentemente presentata (di fatto viene confermato / rettificato quanto comunicato in precedenza).

Tali dichiarazioni vanno presentate, utilizzando l'apposito modello, con **istanza telematica** da inviare tramite la specifica piattaforma resa disponibile dall'Agenzia delle Entrate.

NB La determinazione del credito d'imposta spettante al singolo richiedente è effettuata sulla base dei dati relativi agli **investimenti effettivamente realizzati**.

Per il 2020, il nuovo comma 1-ter del citato art. 57-bis, prevede che la Comunicazione telematica di prenotazione del bonus **va presentata dall'1.9 al 30.9.2020**.

Investimenti effettuati / da effettuare nel 2020	**Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta (prenotazione)**	**1.9 – 30.9.2020**
Investimenti effettuati nel 2020	**Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati**	**1.1 – 31.1.2021**

NB Le Comunicazioni già inviate nel periodo 1.3 - 31.3.2020 **rimangono valide**.

MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta in esame va **utilizzato esclusivamente in compensazione nel mod. F24**, tramite i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline).

A tal fine, nel mod. F24 va riportato il codice tributo "**6900**", istituito dall'Agenzia con la citata Risoluzione n. 41/E (quale *"anno di riferimento"* va riportato l'anno di concessione del credito).

INDICAZIONE NEL MOD. REDDITI

Il credito d'imposta spettante va indicato nel mod. REDDITI del periodo d'imposta di maturazione e di quelli di utilizzo dello stesso.

CUMULABILITÀ

L'agevolazione in esame è **alternativa e non cumulabile**, in relazione alle medesime voci di spesa, con altre agevolazioni statali / regionali / europee *"salvo che successive disposizioni di pari fonte normativa non prevedano espressamente la cumulabilità"* dell'agevolazione stessa.

■

RIPRODUZIONE VIETATA